



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 62 del 13 Agosto 2020

Oggetto: Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006.

Il Dirigente Generale
Responsabile delle iniziative di cui alla DGR 241/2019,
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la
legittimità del presente atto

Ing. Domenico Pallaria
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l'altro stabilito che *"ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

Visto il Decreto-Legge del 30 luglio 2020, n. 83 recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n.190 del 30-07-2020, con il quale è stata prorogata al 15/10/2020 la sopradetta scadenza;

Vista l'Ordinanza n. 646 dell'8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che *"...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale...()... possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente..."*;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0022276 del 30/03/2020 recante *"Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni"*;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante *"Statuto della Regione Calabria"*, e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato *"Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale"*, che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare *"i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente"*;

Vista la Legge Regionale n. 14/2014 rubricata *"Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria"* e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 381 del 13/10/2015 recante *"Attuazione della L. R. n. 14/2014: delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione schema di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle Comunità d'ambito"*;

Visto il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156/2016 e modificato con la Deliberazione del Consiglio n. 474 del 10 dicembre 2019;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 11/03/2020, la cui efficacia è stata prorogata con successiva Ordinanza n. 31 del 16 aprile 2020, che in relazione allo stato di emergenza da COVID-19, dispone che tutti gestori degli impianti pubblici di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti privati di trattamento e smaltimento dichiarati di interesse pubblico, assicurino, senza soluzione di continuità, l'erogazione del servizio pubblico essenziale di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Vista

- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 246 del 7 settembre 2019;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 14 del 21 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 28 del 10 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 45 del 20 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 54 del 4 luglio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 56 del 21 luglio 2020;

Premesso che

- i ritardi nella realizzazione dell'impiantistica pubblica di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ha determinato, in tutti i 5 ATO del territorio calabrese, un sistema infrastrutturale del tutto inadeguato per la corretta gestione dei rifiuti urbani;
- il perdurare della carenza di impianti di smaltimento ha causato una grave crisi nel sistema di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio regionale, imponendo il ricorso a speciali forme di gestione attraverso lo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti, emanate anche in concomitanza dell'emergenza nazionale e internazionale da virus Covid-19, nonché all'attivazione di poteri sostitutivi nei confronti delle Comunità d'Ambito inadempienti;

Considerato che per fare fronte allo smaltimento giornaliero dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e privati asserviti al circuito pubblico - codici EER 19.12.12, 15.05.03 e 19.05.01 - pari a circa 800 tonnellate:

- l'O.P.G.R. n. 14/2020 ha autorizzato il Consorzio Valle Crati, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, alla coltivazione in sormonto del lotto 1 della discarica in loc. Vetrano nel Comune di San Giovanni in Fiore;
- l'O.P.G.R. n. 45/2020 ha dato impulso all'utilizzo delle discariche pubbliche ancora aperte con residui volumi di abbando finalizzandone l'utilizzo alla loro chiusura definitiva, disponendo anche il ricorso all'unica discarica privata sita nel Comune di Celico che, alla data di emanazione dell'ordinanza, risultava autorizzata e già asservita al circuito pubblico in quanto impianto di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto pubblico di Lamezia Terme (CZ);

Preso atto che in attuazione dell'O.P.G.R. n. 14/2020, nella data del 14 aprile 2020 sono stati attivati i conferimenti nella discarica pubblica di San Giovanni in Fiore (CS). Alla data del 10 agosto 2020 la discarica accoglie giornalmente 350 tonnellate di rifiuto - codici EER 19.12.12 e 19.05.03 - proveniente dagli impianti di trattamento pubblici e privati asserviti al circuito pubblico;

Evidenziato che le disposizioni dell'O.P.G.R. n. 45/2020 prevedono:

- l'individuazione delle seguenti discariche pubbliche per le quali procedere alla chiusura definitiva:
 - o discarica in loc. la Silva del Comune Cassano allo Ionio (CS);
 - o discarica in loc. Destre Spizzirri del Comune di Castrolibero (CS);
 - o discarica in loc. Campolescia del Comune di Castrovillari (CS);
 - o discarica in loc. Stretto del Comune di Lamezia Terme (CZ);
 - o discarica in loc. Alli nel Comune di Catanzaro;
 - o discarica in loc. la Zingara del Comune di Melicuccà;
- l'individuazione della discarica privata per rifiuti non pericolosi, autorizzata ed in esercizio, sita nel Comune di Celico ove conferire un quantitativo giornaliero complessivo pari a 300 tonnellate;
- i tempi e le disposizioni per realizzare i siti di smaltimento della vigente pianificazione regionale, nonché gli ulteriori interventi urgenti, attraverso:
 - o i Commissari ad acta, nominati in sostituzione della Comunità d'Ambito di Cosenza e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, preposti all'individuazione dei siti ove ubicare le discariche di servizio non ancora individuate nei rispettivi ambiti territoriali;
 - o la Comunità d'Ambito di Cosenza preposta all'individuazione del sito ove ubicare la discarica di servizio dell'impianto di Rossano-Corigliano;
 - o la Comunità d'Ambito di Vibo Valentia preposta alla pubblicazione della gara per la progettazione dell'impianto e della discarica di servizio;
 - o la Città Metropolitana preposta alla pubblicazione per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di Gioia Tauro e di Siderno;
 - o le Comunità d'Ambito e la Città Metropolitana preposte all'individuazione di siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento;

Dato atto che, previa effettuazione delle verifiche dello stato dei luoghi condotte congiuntamente con ARPACal, Protezione Civile regionale e i Comuni territorialmente competenti, alla data del 10 agosto 2020 risulta il seguente stato di attuazione dell'OPGR n. 45/2020:

- per la discarica pubblica di Cassano allo Ionio (CS) il Commissario ad acta, nominato con Decreto del Presidente n. 75 del 25 maggio 2020, non ha ancora provveduto all'adozione degli atti necessari per assicurare i conferimenti nella IV buca; nella data del 29 maggio 2020, la Regione Calabria ha fatto ricorso ad una procedura di somma urgenza per l'utilizzo immediato della discarica; nella data del 4 giugno 2020 sono stati attivati i conferimenti. La discarica accoglie giornalmente 150 tonnellate di rifiuto codici EER 19.12.12 e 19.05.03, proveniente dagli impianti di trattamento pubblici e privati asserviti al circuito pubblico. Nella data del 14/07/2020 è intervenuto il provvedimento del dirigente generale n. 7334 di autorizzazione integrata ambientale;

- per la discarica pubblica di Melicuccà (RC) la Città Metropolitana ha indetto la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino del 1 lotto; il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 31 luglio 2020; alla data del 10 agosto 2020 la Città Metropolitana ha proceduto all'apertura delle offerte pervenute;
- per la discarica pubblica di Castrovillari (CS) sulla scorta dell'inerzia del Comune, la Regione Calabria ha avviato una procedura di somma urgenza in data 16/06/2020 che non si è concretizzata per il diniego all'accesso ai luoghi da parte del Sindaco, reiterato anche a seguito di formale diffida inoltrata dalla Regione. L'Assessore all'Ambiente ha avviato una continua interlocuzione con le associazioni ambientaliste e l'amministrazione comunale;
- per la discarica pubblica di Castrolibero (CS) il sopralluogo effettuato ha evidenziato l'impossibilità di procedere con qualsivoglia operazione di abbando per l'evidente instabilità dei versanti;
- per la 2° vasca della discarica di Lamezia Terme in loc. Stretto è in corso l'esecuzione dei lavori funzionali all'eliminazione delle cause che hanno determinato il sequestro preventivo dell'area da parte dell'autorità giudiziaria;
- per la 1° vasca della discarica di Lamezia Terme in loc. Stretto il Comune ha trasmesso in data 31/07/2020 la delibera di affidamento dell'incarico di progettazione unitamente ad una serie di osservazioni tecniche condivise con l'ARPACal;
- per la discarica di Catanzaro in loc. Alli la Comunità d'Ambito di Catanzaro ha presentato in data 7 agosto 2020 il progetto all'autorità competente in materia ambientale per il rilascio del provvedimento di VIA e di AIA;

Considerato che

- a seguito delle limitate capacità d'abbando delle uniche discariche pubbliche in esercizio - San Giovanni in Fiore e Cassano allo Ionio - e della discarica privata di Celico, a fare fronte di un crescente fabbisogno di volumi di smaltimento nella stagione estiva, stimati in 1.200 tonnellate per il mese di luglio, 1.300 tonnellate per il mese di agosto e in 1.100 tonnellate per il mese di settembre, è stata emanata l'O.P.G.R. n. 54 del 4 luglio 2020;
- l'O.P.G.R. n. 54 del 4 luglio 2020 ha ordinato *“al Responsabile delle iniziative di cui alla DGR n. 241/2019: a) di effettuare una ulteriore ricognizione circa le disponibilità di volumi di smaltimento per i codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 in discariche regionali pubbliche e private”; b) di procedere, in sostituzione delle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona e della Città Metropolitana di Reggio Calabria ...()... all'individuazione di impianti extraregionali ove conferire i rifiuti prodotti dagli impianti regionali di trattamento pubblici e privati al servizio del circuito pubblico con codici EER 19.12.12, 19.05.03, 19.05.01 e 19.12.10...()...;*

Dato atto che a seguito dell'emanazione dell'O.P.G.R. n. 54/2020:

- relativamente all'individuazione di impianti extraregionali:
 - o con procedura di somma urgenza del 14/07/2020 è stato affidato lo svolgimento del servizio per il conferimento in impianti extraregionali di circa 60 t/g di rifiuto codice EER 19.12.12 prodotto dalla rete regionale di trattamento dei rifiuti urbani. Il servizio è stato reso sino al 05/08/2020;
 - o con Ordinanza di Protezione Civile regionale n. 4 del 15/07/2020 è stata indetta la procedura negoziata per la selezione degli operatori economici cui affidare il servizio per il conferimento dei rifiuti codici EER 19.12.12, 19.05.03. Il servizio è stato consegnato nella data del 27/07/2020; i conferimenti sono stati avviati nella data del 10 agosto 2020 per un quantitativo giornaliero pari a circa 200 t di rifiuto codice EER 19.12.12, per una durata totale di 30 giorni;
 - o Con Ordinanza di Protezione Civile regionale n. 7 del 07/08/2020 è stata indetta una procedura negoziata per l'individuazione di ulteriori impianti extraregionali. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 13 agosto 2020;

Dato atto altresì che

per la discarica privata di Celico (CS), sulla base della ricognizione sulle volumetrie residue disposta dall'O.P.G.R. n. 54/2020, è stata emanata l'O.P.G.R. n. 56/2020 che, reiterando la disposizione di cui all'O.P.G.R. n. 45/2020, ha ordinato al proprietario/gestore società Ewaste di accogliere i rifiuti - codici EER 19.12.12 e 19.05.03 - prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e privati asserviti al circuito pubblico per ulteriori 60 giorni; alla data del 10 agosto 2020 i dispositivi di conferimento interessano la discarica per circa 300 t/giorno dei rifiuti sopra menzionati;

Precisato che la ricognizione disposta dall'O.P.G.R. n. 54/2020 ed effettuata dalla Regione Calabria circa la *“...()... disponibilità di volumi di smaltimento per i codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 in*

discariche regionali pubbliche e private”...()...” è riferita a volumi residui derivanti da autorizzazione già concesse nel passato e pertanto non determina in alcun modo il rilascio di nuove autorizzazioni ovvero di sovra-elevazioni;

Preso atto che per quanto sopra:

- per la discarica per rifiuti non pericolosi di Crotona in loc. Columbra, con nota prot. SIAR n. 239487 del 21 luglio 2020 la Regione ha disposto che la volumetria residua, pari a 10.000 mc afferente all'autorizzazione di cui al DDG n. 10790 del 11.09.2014, comunicata dal proprietario/gestore sulla base della ricognizione di cui all'O.P.G.R. n. 54/2020, fosse posta al servizio del circuito pubblico regionale perché ritenuta necessaria per garantire il corretto servizio di gestione dei rifiuti urbani nella presente stagione estiva;
- il proprietario/gestore Sovreco S.p.A. con nota prot. n. 132 del 23/07/2020 si è opposta al provvedimento e, in data 28 luglio 2020, ha depositato ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della disposizione regionale sopra citata,
- il TAR Calabria, con decreto monocratico ha rigettato la sospensiva riconoscendo il superiore interesse pubblico;
- per quanto sopra, dalla data del 06 agosto 2020 il proprietario/gestore della discarica di Crotona ha ottemperato al dispositivo per un quantitativo giornaliero limitato a sole 100 tonnellate, continuando altresì ad accettare i rifiuti prodotti dall'impianto di Crotona sulla base delle singole ordinanze contingibili e urgenti emesse da ciascuno dei sindaci dell'ATO di Crotona;

Preso atto altresì che

- il Consorzio Valle Crati, in attuazione della disposizione di cui all'O.P.G.R. n. 14/2020, in data 6 luglio 2020 prot. SIAR n. 219595, ha trasmesso all'Autorità Regionale competente in materia ambientale il *“Progetto per la coltivazione in sormonto sulla esistente discarica in località Vetrano nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), successiva chiusura e recupero naturalistico ambientale del sito”*;

Considerato che

- in data 7 agosto 2020 è stato effettuato un sopralluogo nella discarica di San Giovanni in Fiore in loc. Vetrano alla presenza di ARPACal, dei tecnici del Consorzio Valle Crati e della Regione Calabria;
- con nota pec del 10/08/2020, acquisita al prot. SIAR n. 263024 dell'11 agosto 2020, il Consorzio Valle Crati ha comunicato che nella data del 14 agosto 2020 è previsto l'esaurimento della volumetria della discarica di San Giovanni in Fiore in loc. Vetrano assentita con l'O.P.G.R. n. 14/2020;

Evidenziato che, a seguito del citato sopralluogo, il Dipartimento Provinciale dell'ARPACal Cosenza ha inviato la nota prot. n. 28426 del 11/08/2020, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 263568 del 11/08/2020, dalla quale si evincono le condizioni preliminari per un eventuale utilizzo in sormonto del lotto 2 plus della discarica di San Giovanni in Fiore in loc. Vetrano, nelle more dell'ottenimento dell'AIA sulla base dell'istanza già presentata e del progetto già depositato;

Considerato che

- il perseverare delle gravi criticità riscontrate in tutta la filiera del ciclo dei rifiuti urbani nel territorio regionale rende necessario l'utilizzo di tutte le volumetrie disponibili sul territorio regionale;
- per garantire lo smaltimento della sovra-produzione dei rifiuti nella stagione estiva non si può prescindere dall'utilizzo della discarica in loc. Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore;

Verificato che, per come stabilito nella relazione dell'ARPACal, l'utilizzo in coltivazione del lotto 2 plus in sormonto della discarica di San Giovanni in Fiore in loc. Vetrano, dovrà avvenire per consentire il raccordo con l'attuale profilo di abbanco del lotto 1, previa presentazione di un piano di coltivazione, quale stralcio del progetto presentato all'autorità regionale competente;

Verificato altresì che

- lo stralcio funzionale è rispettoso delle disposizioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” (GU Serie Generale n.258 del 06-11-2007)* che pone il divieto di realizzare nuove discariche ovvero vieta gli ampliamenti in superficie di quelle esistenti, in quanto non si tratta di alcun ampliamento di superficie, bensì di un sormonto;
- che la Regione Calabria con Deliberazione n. 225 del 7 agosto 2020 ha ricompreso nel Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria anche gli interventi per chiusura definitiva di discariche pubbliche ancora aperte, che saranno quindi finanziati con risorse del bilancio regionale;

Dato atto che

- con nota prot. SIAR n. 263898 del 11/08/2020 è stata inoltrata all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza la richiesta di parere e la stessa non ha fornito riscontro sulla proposta di Ordinanza;
- con nota prot. SIAR n. 263897 del 11/08/2020 è stata inoltrata all'ARPACal la richiesta di parere e la stessa, con nota prot. n. 28612 del 12/08/2020, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 264591 del 12/08/2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Considerato che

- le criticità in tutta la filiera del ciclo dei rifiuti urbani, registrate in tutto il territorio regionale, sono generate a cascata e con effetto domino dall'impossibilità di smaltire in discarica i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e privati asserviti al circuito pubblico;
- il rischio di contatto e di contaminazione con i rifiuti abbandonati per le strade cittadine è potenzialmente in grado di aggravare la diffusione del virus Covid-19, oltre a costituire di per sé un serio rischio igienico e sanitario, deturpando il decoro urbano con danno per le attività turistiche e per l'immagine della Calabria;

Ritenuto e valutata

- l'universalità del servizio pubblico essenziale relativo alla gestione dei rifiuti urbani che non può essere in alcun modo interrotto, quale servizio primario ed essenziale;
- che l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della salute pubblica, e le situazioni e motivazioni esposte, di eccezionalità ed urgenza, in presenza altresì dell'emergenza COVID 19, necessitano la tutela della sanità pubblica per cui, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione occorre ricorrere all'emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- la proporzionalità del provvedimento, essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;

Visti

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
- l'art.191 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 191, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogati, le seguenti misure:

1. il Consorzio Valle Crati, è autorizzato, in via d'urgenza, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del progetto presentato all'Autorità regionale competente in materia ambientale in data 6 luglio 2020 prot. SIAR n. 219595, alla coltivazione della discarica di San Giovanni in Fiore (CS) loc. Vetrano, limitatamente al sormonto della porzione del lotto 2 plus, individuato nel piano di coltivazione di cui al successivo punto 2), sino al raccordo con la quota di coltivazione raggiunta sul lotto 1 alla data dell'esaurimento dei volumi assentiti dall'O.P.G.R. n. 14/2020;
2. il Consorzio Valle Crati presenta, entro i 7 giorni successivi alla emanazione della presente ordinanza, il piano di coltivazione relativo al sormonto della porzione del lotto 2 plus della discarica di San Giovanni in Fiore (CS) in loc. Vetrano, rispettoso delle indicazioni contenute nella relazione dell'ARPACal di cui alla nota prot. n. 28426 del 11/08/2020, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 263568 del 11/08/2020, del parere espresso dall'ARPACal con nota prot. n. 28612 del 12/08/2020 acquisita al prot. SIAR n. 264591 del 12/08/2020; nelle more il Consorzio Valle Crati prosegue, senza soluzione di continuità, nella coltivazione della

- discarica di San Giovanni in Fiore in loc. Vetrano nella porzione del lotto 2 plus prossima al lotto 1 secondo le modalità operative di cui all'O.P.G.R. n. 14/2020;
3. il Consorzio Valle Crati, nella gestione della volumetria di cui ai punti precedenti, si attiene, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai piani di gestione e di monitoraggio e controllo approvati nonché a quanto contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DDG n. 2086/2012 e ss.mm.ii;
 4. il Consorzio Valle Crati procede, contemporaneamente alla coltivazione, alla copertura provvisoria dei rifiuti in sormonto al lotto 1 mediante posa in opera di un telo in HDPE o altro materiale idoneo; il telo è esteso fino al canale di raccolta delle acque di ruscellamento;
 5. il Responsabile delle iniziative di cui alla DGR n. 241/2019 trasmette al Consorzio Valle Crati la relazione dell'ARPACal di cui alla nota prot. n. 28426 del 11/08/2020, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 263568 del 11/08/2020 e il parere espresso dall'ARPACal con nota prot. n. 28612 del 12/08/2020 acquisita al prot. SIAR n. 264591 del 12/08/2020;
 6. il Responsabile delle iniziative di cui alla DGR n. 241/2019 regola i flussi dei rifiuti da conferire nella discarica di San Giovanni in Fiore (CS) in loc. Vetrano, disposti in attuazione della presente ordinanza;
 7. la presente ordinanza, ha validità per i 6 mesi successivi alla sua emanazione e, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero dell'Ambiente-Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, alla Prefettura di Cosenza, alla Comunità d'Ambito di Cosenza, alla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria, al Dipartimento Ambiente e Territorio, al Comune di San Giovanni in Fiore (CS), al Comune di Caccuri (KR) e al Consorzio Valle Crati;
 8. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
 9. la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(f.to digitalmente)